



DELIBERA N. 435/19/CONS

**MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO
ALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
PER L'ANNO 2020 DAI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DEI
SERVIZI POSTALI**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 4 novembre 2019;

VISTA la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*” e, in particolare, l’articolo 2, comma 38, lett. b);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO l’articolo 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” ai sensi del quale “*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019*”;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*”;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*” convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed in particolare l’art. 21, che attribuisce le funzioni di regolamentazione del settore dei servizi postali all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*” e, in particolare, il suo articolo 1, comma 65, secondo cui “[a] decorrere dall’anno 2007 le spese di funzionamento [...] dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di

contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità” nonché il successivo comma 66, secondo cui l’Autorità ha il potere di adottare le variazioni della misura e delle modalità della contribuzione “nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera”;

VISTO l’art. 65 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, in cui è stabilito che *“[a] decorrere dall’anno 2017, alle spese di funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, si provvede esclusivamente con le modalità di cui ai commi 65 e 66, secondo periodo, dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, facendo riferimento ai ricavi maturati dagli operatori nel settore postale. Sono abrogate le norme di cui all’articolo 2, commi da 6 a 21, e di cui all’art. 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261”;*

CONSIDERATO che le spese di funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale per l’anno 2020 sono stimate in 9,418 milioni di euro, sulla base dei compiti di regolamentazione del settore dei servizi postali attribuiti all’Autorità dalla legge;

RITENUTO, dunque, di dover adottare, sulla base delle sopraindicate stime di fabbisogno, la deliberazione sulla misura della contribuzione (aliquota contributiva) e sulle relative modalità di versamento all’Autorità per l’anno 2020, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 65 dell’art. 1 della citata legge finanziaria 2006;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 66, della citata legge n. 266/2005 individua la base imponibile per il calcolo del contributo nel complesso dei *“ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera annuale dell’Autorità”;*

RITENUTO, inoltre, di prevedere per l’anno 2020 la non assoggettabilità al contributo dei soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00), in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all’applicazione del prelievo, nonché delle imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e delle imprese che hanno iniziato la loro attività nel 2019;

RITENUTO infine che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all’art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società debba versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio e che, per agevolare le verifiche di competenza dell’Autorità sulla esattezza della contribuzione versata, la società capogruppo debba indicare in modo dettagliato nella propria dichiarazione il contributo versato da ciascuna delle predette società;



UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Il fornitore del servizio universale postale e i soggetti in possesso di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono tenuti alla contribuzione prevista dall'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.
2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del *Codice civile*, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del *Codice civile*, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.
3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2019.

Art. 2

Misura della contribuzione

1. L'importo del contributo di cui al precedente art. 1, comma 1, è determinato applicando l'aliquota contributiva dell'1,35 per mille ai ricavi realizzati dalla vendita dei servizi postali la cui fornitura è subordinata al rilascio di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni), o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell'esercizio finanziario 2018.
2. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all'esercizio finanziario 2018.

Art. 3

Termini e modalità di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 20 aprile 2020, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che è pubblicato sul sito istituzionale.
2. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità adotta le più opportune misure atte al recupero dell'importo non versato, anche attraverso la



riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

Art. 4

Dichiarazione telematica e comunicazione del versamento

1. Entro il 20 aprile 2020 i soggetti di cui all'articolo 1 che hanno conseguito, nell'esercizio finanziario 2018, ricavi dalle vendite e dalle prestazioni in misura superiore a euro 100.000,00, come risultante dalla voce A1 del conto economico o da equipollente voce di altra scrittura contabile equivalente, dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici richiesti utilizzando il modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità, dando contestualmente notizia dell'avvenuto versamento.
2. Fermo restando l'obbligo di comunicazione dell'avvenuto versamento in capo a ciascuna società contribuente, nei casi di cui all'art. 1, comma 2, la società capogruppo, nel rendere la dichiarazione di cui al comma precedente, indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna società tenuta alla contribuzione, a qualunque titolo ad essa collegata o da essa controllata o coordinata.
3. La dichiarazione di cui ai commi precedenti deve essere inviata in via telematica utilizzando esclusivamente il modello di cui al comma 1.
4. La mancata o tardiva dichiarazione nonché l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

Art. 5

Disposizioni finali

1. La presente delibera, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 4 novembre 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone